

4

1
G.P.

**GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE di BOLZANO**

MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 127 C.P.P

(Procedimento penale n. 2022/2017 RGNR, n. 3020 /2017 RG GIP, dr.ssa Scheidle)

Il sottoscritto, Giuseppe Scattone, nato a Roma il 10 ottobre 1948 e ivi residente alla via Ghirza n. 2 (CF. SCTGPP48R10H501V), indagato nel procedimento sub nr 2022/2017 RGNR del reato di falso in atto pubblico previsto e punito dall'art. 476 del codice penale, espone alla SV alcune sintetiche argomentazioni in propria difesa.

Nella qualità di perito a suo tempo nominato dal GIP di codesto Tribunale dott. Pappalardo in un procedimento per usura (107/13 RGNR – 315/14 RG GIP), il sottoscritto viene ora accusato dall'associazione "SOS UTENTI", presunta persona offesa" (trattandosi di reato contro la fede pubblica, l'associazione, che non può essere considerata titolare dell'interesse giuridico della norma e dunque "persona offesa", ragion per cui la stessa non è nemmeno legittimata a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal PM), di avere esposto nella relazione di perizia fatti falsi consistenti nell'aver calcolato il Tasso Effettivo Globale (TEG) di un'apertura di credito in conto corrente applicando la formula matematica prevista dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi globali effettivi medi ai fini della legge sull'usura", pur sapendo che tale formula sarebbe manifestamente errata, come "acclarato ormai da anni dalla giurisprudenza di legittimità".

Le argomentazioni che seguono sono intese a dimostrare l'assoluta **FALSITA'** delle asserzioni su cui si fonda la denuncia, la cui proposizione ha chiaramente un intento diffamatorio e calunnioso.

Ma vediamo il dettaglio.

Nell'esposto il denunciante dà atto che il sottoscritto perito nell'eseguire il proprio incarico per conto del GIP del Tribunale di Bolzano ha calcolato il TEG di un'apertura di credito in conto corrente applicando una formula matematica non certamente inventata, cioè non scaturita dalla propria fantasia, bensì proprio quella precisa formula matematica che la Banca d'Italia adotta per la rilevazione trimestrale dei tassi medi dei conti correnti che, come noto, vengono poi pubblicati con Decreto del Ministro del Tesoro ed utilizzati per la determinazione delle soglie usuarie.

E' un fatto poi che la Banca d'Italia sia ancora oggi la più alta autorità tecnica in materia di regolamentazione e di disciplina bancaria in quanto titolare della stessa funzione di vigilanza e di controllo sulle banche e sugli altri intermediari creditizi; quale organo consultivo tecnico del Ministro del Tesoro, la legge sull'usura (la n. 108 del 1996) affida proprio alla Banca d'Italia il compito di procedere alla rilevazione trimestrale dei tassi medi dell'interesse ai fini dei controlli anti usura. Queste rilevazioni statistiche vengono "approvate" dal Ministro del Tesoro con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un apposito decreto¹.

Sostenere che la formula matematica adottata dalla Banca d'Italia per rilevare i tassi medi dei conti correnti delle banche sia "manifestamente errata" appare un vero e proprio azzardo logico; ammesso e non concesso che, come sostiene il querelante, la Magistratura di legittimità avrebbe accertato da tempo ed inequivocabilmente la falsità di quella formula, non si capisce davvero proprio perché **ancora oggi la stessa identica formula matematica venga impiegata per le statistiche periodiche dei tassi bancari ai fini dell'usura.**

Sarebbe stato logico infatti attendersi che il Ministro del Tesoro e la Banca d'Italia quale organo tecnico del Ministro, avessero provveduto per tempo a modificare la formula secondo le presunte prescrizioni della massima Autorità Giudiziaria; **ma tutto questo non è avvenuto e la formula di cui viene oggi contestata la correttezza è ancora impiegata per il calcolo del TEG dei conti correnti.**

Se questo è vero come è indubbiamente vero, il sottoscritto applicando quella formula matematica non solo ha operato in maniera professionalmente corretta ma si è attenuto anche all'unico criterio di calcolo possibile per la determinazione del TEG del conto corrente oggetto della perizia. **Unica possibile formula utilizzabile** – si è detto - per il semplice motivo che, dovendo come prescritto dalla legge operare un confronto tra il tasso dell'interesse effettivamente applicato e il tasso soglia dell'usura, è necessario che i due valori da confrontare siano determinati applicando la medesima formula di calcolo (**cd principio della "simmetria valutativa"**); operando diversamente si verrebbero infatti a paragonare valori disomogenei e le eventuali differenze emergenti tra il tasso effettivo e il tasso soglia sarebbero prive di significato

¹ L'art. 2 della legge 108 assegna al Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e L'Ufficio Italiano dei Cambi, la funzione di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari

logico²; e quello appunto della “simmetria valutativa” costituisce un principio che ogni persona dotata di minimo buon senso è in grado di comprendere facilmente per la semplice ragione che pensare che si possano paragonare tra di loro valori numerici costruiti con metodologie di calcolo diverse costituisce un controsenso tanto evidente in quanto privo della benché minima razionalità. Così come nessuno mai penserebbe di paragonare le mele con le pere, nessuno in buona fede penserebbe mai di mettere a confronto numeri, come appunto sono i tassi di interesse, sapendo che essi derivano dall’applicazione di formule di calcolo assolutamente diverse.

Cosa che inopinatamente ritiene possibile il denunciante il quale dall’alto della propria vantata conoscenza in materia di banche sostiene che sia possibile sostituire ai criteri e alla metodologia di calcolo della Banca d’Italia altri improbabili formule matematiche, ammettendo che i valori così ottenuti potrebbero essere correttamente confrontati con quelli ottenuti proprio da quella formula e metodologia di calcolo che egli stesso respinge come scorretta.

La questione potrebbe lasciare ovviamente il tempo che trova se non fosse per le implicazioni che ne derivano sul piano della valutazione penale dei comportamenti; implicazioni in assenza delle quali la polemica resterebbe confinata nell’ambito circoscritto delle opinioni più o meno originali e talora pure stravaganti che caratterizzano oggi il discorso pubblico sulle banche.

Non essendo purtroppo così, sussiste l’esigenza che da parte di coloro che sono chiamati ad applicare la complessa disciplina sull’usura vi sia la consapevolezza di operare sgombrando il proprio campo di osservazione da ogni equivoco od incertezza interpretativa e quindi di riportare il problema della verifica in concreto dell’**“usura oggettiva”** nell’alveo delle valutazioni giuridicamente e razionalmente sostenibili, all’interno delle quali la sussistenza della condizione di **“simmetria valutativa”** dei dati

² Numerosissime le sentenze dei giudici di merito che si sono espressi in questo senso. Tra le più recenti si segnalano:

- la sentenza del Tribunale di Forlì numero 333 del 24 aprile 2019 (Giudice, dr.ssa Maria Cecilia BRANCA), secondo cui la pretesa creditoria di un Istituto di credito è sempre legittima se viene calcolata secondo le Istruzioni offerte dalla Banca d’Italia in materia di rilevazione del TEG, in quanto le stesse, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate;
- la sentenza del Tribunale di Pesaro numero 1123 del 7 novembre 2018 (Giudice, dr Lorenzo PINI) secondo il quale la perizia del CTU è irrilevante se contraria alle Istruzioni della Banca d’Italia.

si pone come condizione necessaria (e insostituibile) affinché i valori numerici (i tassi di interesse) sui quali occorre fondare il confronto richiesto dalla norma penale siano il prodotto derivante dall'applicazione dei medesimi criteri di rilevazione e della medesima formula di calcolo.

Il perito Scattone operando proprio in questo senso e cioè calcolando il TEG del rapporto oggetto della perizia attenendosi scrupolosamente alla metodologia prevista dalla Banca d'Italia ha svolto in maniera ineccepibile il proprio compito.

Sostenere, dunque, come si legge nell'atto di opposizione, che sussisterebbe la "coscienza e volontà di porre in essere la falsità da parte dell'indagato" è offensivo e rasenta la calunnia.

Se poi da parte del querelante si fosse inteso mettere in discussione la fondatezza stessa del principio di "simmetria valutativa", allora vanno ricordati i diversi retratti della Suprema Corte di Cassazione che, giudicando in continuità, ne hanno statuito la piena razionalità: Cassazione numero 12965 del 22 giugno 2016; Cassazione numero 22270 del 3 novembre 2016; Cassazione Sezioni Unite Civili numero 16303 del 20 giugno 2018 e, da ultimo, la Cassazione Sezioni Unite Civili, numero 19597 del 18 settembre 2020.

In questo senso si comprende chiaramente come sia del tutto priva di fondamento e quindi da respingere nel modo più assoluto l'affermazione secondo cui il sottoscritto perito avrebbe dovuto prospettare al Magistrato delle diverse soluzioni, lasciandolo libero di effettuare le proprie valutazioni giuridiche; **la tesi è chiaramente pretestuosa e falsa.**

Non si capisce infatti per quale ragione un esperto professionista come il sottoscritto avrebbe dovuto prospettare al Magistrato soluzioni diverse da quella indicata nelle disposizioni della Banca d'Italia e, nella fattispecie, suggerire proprio quella proposta dalla controparte, ben sapendo che le stesse sono assolutamente errate sia dal punto di vista logico che matematico.

Il fatto poi che il sottoscritto, come sostenuto dal denunciante, non avrebbe considerato l'esistenza di altre correnti di opinione secondo le quali il TEG si sarebbe dovuto calcolare in modo diverso **è del tutto falso.**

Nella relazione di perizia il sottoscritto ha ampiamente valutato le argomentazioni avverse addotte dalla parte civile, adeguatamente rappresentata in sede di incidente probatorio da un proprio consulente tecnico (dr Roberto NINNI), illustrando diffusamente le ragioni che ne sconsigliavano l'adozione e quelle che invece

44

militavano in favore dell'utilizzo della formula matematica della Banca d'Italia. In proposito il sottoscritto rimanda al contenuto della relazione di perizia ed in particolare al paragrafo 5 (pagine da 14 a 42) ove è dimostrata con dovizia di particolari e chiarezza di esempi la correttezza della formula prescritta dalla Banca d'Italia.

Che poi si adombri, come traspare dalla memoria della parte accusatrice (pag. 9), che il sottoscritto perito abbia potuto in qualche modo impedire al Magistrato di formarsi una propria libera opinione sulla migliore tecnica di calcolo è **semplicemente ridicolo**, tenuto conto che il Giudice nella sua qualità di "*peritus peritorum*" ben avrebbe potuto, ove fosse stato di diverso avviso, respingere le conclusioni del sottoscritto e ordinare un supplemento di indagine basato su di un'altra metodologia di calcolo, ovvero richiedere una nuova perizia ad altro professionista; **il che a quanto consta al sottoscritto non è avvenuto**.

Le accuse che vengono rivolte al sottoscritto si fondano sull'assunto secondo cui la Magistratura di legittimità avrebbe da tempo "accertato" che la formula della Banca d'Italia è errata.

Questo assunto è totalmente falso.

In nessuna sentenza pronunciata dai giudici di merito civili o penali, né da parte della Suprema Corte di Cassazione, è stato infatti mai statuito che la formula matematica della Banca d'Italia fosse sbagliata.

Oltre alle decisioni già citate in precedenza, innumerevoli sono le sentenze di merito e di legittimità che sostengono la piena validità delle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura; il che potrà essere verificato dalla SV senza alcuna difficoltà. Il sottoscritto si permette solo di ricordare qui a titolo meramente esemplificativo:

1. la sentenza numero 12028 del 26 marzo 2010 della II Sezione Penale della Cassazione, nella parte in cui si afferma che la norma di cui all'art. 644 c.p. si presenta come una **norma penale parzialmente in bianco**, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati della complessa procedura amministrativa affidata dalla legge al concorso del Ministro del Tesoro e della Banca d'Italia, quest'ultima in veste di organo tecnico del Ministro; procedura sulla cui regolarità dal punto di vista della tecnica bancaria non consta che gli Ermellini abbiano mai sollevato alcuna obiezione;

2. la sentenza della I Sezione Civile della Cassazione n. 12965 pubblicata in data 22 giugno 2016 che, nel valorizzare il principio della omogeneità dei dati oggetto del confronto richiesto dalla norma penale, afferma testualmente che *“quand’anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della ...) questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità per l’interprete di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l’applicazione delle sanzioni penali e civili derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione”*.

Non si vuole certo negare che in passato vennero formulate da parte della Magistratura alcune critiche alla Banca d’Italia in merito alla scelta di non computare nel tasso dell’interesse alcune componenti di costo, come nel caso della ben nota vicenda della Commissione di Massimo Scoperto, **ma nessun giudice mai ha messo in dubbio la correttezza della formula matematica utilizzata dalla Banca d’Italia per il calcolo del tasso.**

Anzi, proprio con riguardo alla questione della Commissione di Massimo Scoperto è intervenuta nel 2018 la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili che con sentenza numero 16303 del 20 giugno ha statuito in maniera definitiva la validità della formula e delle modalità di calcolo previste dalle Istruzioni della Banca d’Italia ai fini della rilevazione nel TEG di questa particolare componente di costo delle aperture di credito in conto corrente, ancora una volta confermando che **solo ed unicamente la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite tempo per tempo dalla Banca d’Italia può consentire una corretta comparazione dei tassi con le corrispondenti soglie ai fini della rilevazione della cd usura oggettiva.**

Se così è - e non vi è alcuna ragione per sostenere il contrario – davvero si stenta a credere che allo scopo di escludere la responsabilità penale del perito si possa ventilare, sia pure in termini del tutto ipotetici, la possibilità che egli abbia potuto rappresentare al GIP una mendace rappresentazione della realtà come risultato di imperizia o di colposa incapacità professionale; l’affermazione sottintende verosimilmente un giudizio di disvalore riguardo alle capacità e alla professionalità del perito che il sottoscritto ritiene di non dovere assolutamente meritare.

7
45

Il fatto è - come si è illustrato nelle pagine che precedono- che il lavoro compiuto in esecuzione dell'incarico del GIP di codesto Tribunale dott. Pappalardo è stato svolto dal sottoscritto perito in maniera assolutamente ineccepibile, utilizzando al meglio le regole e i principi di tecnica bancaria applicabili al caso specifico.

Questa vicenda può quindi essere riassunta in pochi punti fermi sui quali non sussiste alcuna incertezza:

1. il perito Scattone ha eseguito i calcoli richiesti per la determinazione del TEG di un 'apertura di credito in conto corrente applicando una formula matematica non certo sconosciuta alla tecnica bancaria essendo la stessa formula che la Banca d'Italia impiega per la rilevazione trimestrale dei tassi medi delle operazioni creditizie ai fini dei controlli anti usura;
2. la formula utilizzata dalla Banca d'Italia è unanimemente riconosciuta a livello tecnico come l'unica possibile formula impiegabile per ottenere una corretta misura del tasso dell'interesse globale di un'apertura di credito in conto corrente;
3. la Banca d'Italia è la massima autorità in materia di disciplina dell'attività bancaria ed è la stessa legge sull'usura ad affidarle, nella specifica veste di organo tecnico del Ministro del Tesoro, il compito di determinare i metodi e i criteri di calcolo dei tassi dell'interesse ai fini dei controlli anti usura;
4. la legge 108 del 1996 non stabilisce quale debba essere il criterio di calcolo dei tassi né la formula matematica da impiegare, essendo questa prerogativa riservata alla discrezionalità tecnica del Ministro del Tesoro e della Banca d'Italia;
5. nessun giudice di merito né tanto meno la suprema Corte di legittimità ha mai messo in discussione la correttezza delle regole utilizzate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi globali medi di interesse né ha mai suggerito o prospettato altre modalità di calcolo dei medesimi; sta di fatto che quella formula è tuttora impiegata per la determinazione dei tassi globali medi ai fini dell'usura;
6. la formula di calcolo impiegata dal perito -che non si contesta sia proprio quella prevista dalle Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia al sistema degli intermediari per la rilevazione dei tassi dell'interesse - è l'unica

formula in concreto impiegabile ai fini del controllo antiusura perché consente la corretta comparabilità dei dati ai fini del confronto richiesto dalla norma penale; la fondatezza e la razionalità del cd principio della “simmetria valutativa” che deve guidare il confronto richiesto dalla legge sono riconosciute da una ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità.

Dalla verifica delle suddette circostanze si deduce la **FALSITA' delle accuse mosse dal querelante nei confronti del sottoscritto perito Scattone**; a questo punto occorre allora chiedersi quali possano essere state le ragioni che hanno indotto il querelante a rivolgersi al giudice penale per sottoporre l'operato del perito al vaglio dell'azione penale.

Occorre a questo proposito puntualizzare quanto segue.

1. Il denunciante, dr Gennaro BACCILE, attesta di essere Presidente di una organizzazione non lucrativa a difesa degli utenti, nella fattispecie gli utenti dei servizi bancari. Rivestendo tale qualifica si presume egli abbia una specifica conoscenza della complessa normativa bancaria e più in generale delle regole della tecnica bancaria; risulta tra l'altro che nel formulare la denuncia e nella successiva fase di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata al GIP dalla Procura della Repubblica, il dr BACCILE si è avvalso dell'assistenza e della consulenza di esperti professionisti legali;
2. non è dato di rinvenire uno specifico interesse del dr BACCILE e della sua Associazione nel caso oggetto della perizia ordinata dal GIP dr Pappalardo **(difetta dunque la legittimazione a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal PM)**;
3. evidentemente le tesi sostenute dal perito Scattone contraddicono le opinioni in materia di usura su cui si fonda l'attività di difesa della clientela bancaria svolta dall'Associazione, rappresentando un ostacolo al perseguimento degli obiettivi della medesima;
4. è un dato di fatto che alle Associazioni del tipo di quella rappresentata dal dr BACCILE si rivolgono clienti bancari insolventi e che il ricorso alla normativa sull'usura costituisce il mezzo consigliato dalle suddette Associazioni per ottenere una sospensione delle azioni di recupero coattivo

che altrimenti non sarebbe possibile ottenere in sede civile, ovvero per conseguire i benefici economici previsti dalla speciale legislazione a tutela delle vittime dell'usura;

5. è parimenti noto che gran parte delle cause civili promosse con il sostegno delle suddette Associazioni si risolve con un giudizio sfavorevole per i debitori ritenuti immeritevoli della tutela giudiziaria e, ove sostenute con il ricorso a metodologie di calcolo diverse da quelle stabilite dalla Banca d'Italia, anche con la condanna per "lite temeraria";
6. non migliore sorte hanno avuto sin qui le iniziative promosse innanzi ai giudici penali, cui negli ultimi anni risulta sia stato fatto un più frequente ricorso proprio a causa delle crescenti difficoltà incontrate dai debitori morosi nell'ottenere sentenze a loro favorevoli in sede civile; iniziative spesso supportate da consulenze tecniche redatte da compiacenti professionisti o esperti in campo bancario di dubbia capacità tecnica, pronti a sostenere tesi in materia di usura del tutto fuori del comune, se non talora stravaganti, pur di provare la commissione di fatti di usura da parte delle banche.

Se si tiene in considerazione tutto quanto precede, non è da escludere che l'azione nei confronti del sottoscritto sia stata mossa da una volontà di rivalsa per avere il sottoscritto con la propria attività di perito ostacolato in qualche modo i compiti dell'Associazione nella difesa di interessi sicuramente "diffusi", ma certamente non meritevoli di tutela giuridica.

Denunciando il sottoscritto e poi opporsi alla richiesta di archiviazione, è ragionevole sostenere come l'obiettivo del denunciante, ben lungi dal perseguimento di un interesse generale di giustizia, sia stato quello di sottoporre a processo il sottoscritto perito, obbligandolo altresì a sopportare degli oneri per la propria difesa sicuramente superiori al compenso legittimamente percepito per l'incarico svolto; la denuncia presentata dall'associazione pare dunque avere una **finalità di natura intimidatoria**, e comunque ha provocato **gravi danni all'onorabilità del sottoscritto, oltre ad aver leso l'interesse generale al buon funzionamento della giustizia.**

Stante la particolare qualifica dichiarata dal querelante è fondata la convinzione che egli nel rivolgersi al giudice penale **ben sapesse quale fosse lo stato dell'arte in materia di usura e quindi non potesse non sapere che le accuse rivolte al perito**

Scattone fossero false. E questo con particolare riguardo a quanto dichiarato in merito ad una presunta giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione che avrebbe da tempo censurato i metodi di calcolo della Banca d'Italia; giurisprudenza che, come detto in precedenza e come potrà agevolmente essere verificato, è del tutto inesistente.

Per concludere, il sottoscritto si attende dal sereno giudizio del GIP di codesto Tribunale che venga ripristinata la verità dei fatti con il riconoscimento della correttezza professionale del perito e "a contrariis" venga dichiarata la falsità delle accuse mosse dal querelante la cui azione, palesemente calunniosa in odio al sottoscritto, si chiede venga sottoposta a sua volta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria competente per l'accertamento della penale responsabilità.

Roma, 16 ottobre 2020

(dr Giuseppe Scattone)

